



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

Terza sezione

riunita in camera di consiglio e così composta:

dr./dr.ssa **Roberto Aponte** Presidente  
 dr./dr.ssa **Anna De Cristofaro** Consigliere  
 dr./dr.ssa **Luciano Varotti** Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile in 2° grado iscritta al n° **2297** del ruolo generale dell'anno **2016**, vertente

t r a

elettivamente domiciliata in Itri (Lt), via  
 , rappresentata e difesa dall'avvocato  
 per procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 20 maggio 2019.

**Appellante**

e

**Solution bank spa**, già Credito di Romagna spa, elettivamente domiciliato in Bologna, via Zamboni 9, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Gamberini per procura in atti del pct depositata unitamente alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 maggio 2019.

**Appellato**

<b>conclusioni</b>
--------------------

**Per l'appellante:** (1) In via preliminare e pregiudiziale, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare inefficace, nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 828/11 emesso dal Giudice del Tribunale di Forlì il 18.07.2011 e depositato in data 25.07.2011), difettandone i presupposti di legge, in quanto emesso in violazione al disposto dall' art. 50 D.Lgs n° 385/'93 (TUB). [Tale articolo riconosce, infatti, alle banche la possibilità di richiedere un decreto ingiuntivo in base all'estratto conto certificato conforme alle scritture contabili, mentre agli atti del decreto ingiuntivo di controparte, si trova soltanto un documento definito nell'elenco degli allegati "estratto



conto a sofferenza" -doc. n° 6- (ma che estratto conto non è), essendo solo una simulazione di estinzione anticipata]; (2) Sempre in via preliminare, accogliere la spiegata opposizione e, per l'effetto, revocare e, comunque, dichiarare inefficace, nullo e privo di ogni effetto giuridico il Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 828/11 emesso dal Giudice del Tribunale di Forlì il 18.07.2011 e depositato in data 25.07.2011), difettandone i presupposti di legge, in quanto la banca ha chiesto il pagamento delle somme riferite ad un mutuo contraddistinto con il n° 30/21/00058 invece documentazione autenticata depositata dalla banca a supporto della propria richiesta di ingiunzione ed in forza della quale il Giudice ha concesso il decreto ingiuntivo opposto è riferita ad un rapporto diverso e contraddistinto con il n° 30/23/00006 (all. n. 6 a Decreto ingiuntivo della banca); (3) Nel merito, sempre previa declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare l'inammissibilità, l'improcedibilità oltreché la totale infondatezza in fatto ed in diritto delle pretese creditorie avanzate da controparte e, conseguentemente, rigettare la domanda ex adverso spiegata poiché tanto il rapporto quanto l'importo ingiuntivamente richiesto risultano insussistenti, non dovuti e/o comunque non provati, in quanto la banca non solo non ha prodotto alcun estratto conto relativo al rapporto oggetto del decreto ingiuntivo, ma addirittura la somma richiesta risulta saldata come documentalmente dimostrato sia dall'allegato n. 18 delle memorie ex art. 183 n. 2 della banca e sia dall'allegato n. 16 alle memorie ex art. 183 n.2 della [redacted] srl; (4) In via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità e/o invalidità e/o comunque l'inefficacia del contratto di mutuo, dell'apertura di credito in c/c e dell'apertura del conto corrente prodotti in giudizio - allegati n.ri 1-2-3-4 del decreto ingiuntivo, per violazione di legge e, in particolare, del combinato disposto degli artt. 117 TUB e 1418 c.c., per difetto di sottoscrizione; (5) Sempre in via subordinata, accertare e dichiarare la nullità ex artt. 1418, 1421 e 1423 c.c. e/o invalidità e/o comunque l'inefficacia dei rapporti tra le parti per la violazione delle norme sulla c.d. "offerta fuori sede" contenute nel d.lgs 58/98. (6) Sempre in via riconvenzionale, condannare il Credito di Romagna S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, per le causali tutte indicate nella C.T.P redatta in data 05.06.2013 dal Prof. Carme-



lo Calderone, depositata da parte opponente unitamente alle memorie ex art. 183 comma 6°, secondo termine, cpc, al pagamento della somma di euro 230.000 e euro 100.000 e euro 240.000 e euro 3.455.840 più iva, per un totale di euro 4.025.840 oltre iva sull'ultima cifra sommata e rivalutazioni, per effetto dell'art. 115 cpc per difetto di contestazione specifica. (7) Sempre in via riconvenzionale, condannare il Credito di Romagna S.p.A. al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, sofferti dagli odierni oppositori in dipendenza ed in conseguenza delle denunciate inadempienze contrattuali, nonché del comportamento dell'istituto di credito, contrario ai canoni di correttezza e buona fede sanciti dagli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c., nella misura che il Giudice riterrà giusto ed equo liquidare, ovvero che sarà determinata anche mediante l'espletamento di CTU, della quale, in tale sede, si rinnova e reitera la relativa istanza istruttoria; (8) Sempre in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione a sofferenza operata dal Credito di Romagna S.p.A., per aver addirittura disposto la segnalazione presso la crif ed altre centrali d'informazione creditizia pubbliche e private del nominativo della Serim srl senza aver preventivamente notificato a quest'ultima il necessario preavviso di tale imminente iscrizione, per le posizioni riferibili all'opponente in violazione dell'art. 4, co. 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, e, per l'effetto, condannare l'opposta al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, patiti dalla [redacted] in ragione di essa, da liquidarsi nella misura da determinarsi mediante espletamento di C.T.U. o in via equitativa, nell'importo che l'Adito Giudicante riterrà di quantificare; (9) Sempre in via subordinata, remissione della causa sul ruolo per espletamento di CTU e per la rivalutazione dell'erronea rimessione in termini della Banca appellata per il deposito della comparsa conclusionale, da cui era dapprima decaduta. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

**Per l'appellato:** Voglia l'Ill.ma Corte, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in via preliminare Dichiarare inammissibili e/o improcedibili le domande e l'appello avversi per i motivi di cui in atti di causa, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Nel merito, rigettare, in ogni caso, le domande tutte e l'appello avversi in quanto infonda-



ti, in fatto ed in diritto, per i motivi tutti di cui in atti, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, compensi professionali Iva e Cpa, di entrambi i gradi di giudizio.

**concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

1.

Su ricorso del Credito di Romagna spa il tribunale di Forlì, con decreto n° 828 del 25 luglio 2011, ingiungeva a \_\_\_\_\_ il pagamento di euro 381.407,64, oltre interessi e spese.

Il credito azionato derivava dal saldo passivo del conto corrente n° 30/01/01201, acceso il 20 settembre 2006 e dell'apertura di credito n° 000013690/001, nonché dal mutuo n° 30/21/00058 di euro 300 mila.

2.

\_\_\_\_\_ proponeva opposizione e deduceva che il signor \_\_\_\_\_ prima socio, poi amministratore di Serim, nonché consulente finanziario, in procinto di costituire una Sim (la \_\_\_\_\_) - aveva un accordo verbale con \_\_\_\_\_ anche lui in procinto di costituire il Credito di Romagna.

Con tale accordo il \_\_\_\_\_ si era impegnato a far confluire presso l'azienda di credito (recentemente costituita) i clienti di altri istituti.

L'afflusso di danaro era stato di oltre 15 milioni di euro e, a fronte di questo, il \_\_\_\_\_ aveva messo a disposizione del \_\_\_\_\_ alcuni affidamenti, in previsione della successiva compensazione con i crediti provvigionali spettanti al \_\_\_\_\_ per l'afflusso della clientela.

A seguito dell'ispezione della Banca d'Italia a carico del Credito di Romagna era venuta meno l'intera operazione.

Ciò premesso, l'opponente concludeva nel senso che alla banca nulla sarebbe dovuto a fronte delle esposizioni debitorie (simulate, in ragione dei diversi accordi tra Peppe e banca) e proponeva domanda riconvenzionale contro l'azienda bancaria onde ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalla revoca dei rapporti e dalla segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia.

3.

La banca contestava variamente le deduzioni avversarie e il tribunale, con sentenza n° 182 del 16 febbraio 2016, rigettava l'opposizione e condannava l'opponente



alla rifusione delle spese.

**4.**

Osservava preliminarmente il primo giudice che la produzione documentale effettuata dall'opponente all'udienza di pc era inammissibile.

Del pari inammissibili erano le nuove domande ed eccezioni formulate dall'ingiunta nella prima memoria ex art. 183, sesto comma, con le quali la \_\_\_\_\_ aveva eccepito la nullità dei rapporti per mancanza di firma, la richiesta di pagamento del mutuo n° (...)58, quando la documentazione allegata era relativa al mutuo contraddistinto col n° (...)6, la natura simulata del mutuo e la nullità di esso per mancanza di causa, la non corretta applicazione di interessi passivi, l'illegittima capitalizzazione trimestrale, l'illegittimo calcolo delle valute e l'addebito di interessi ultralegali non patuiti.

Peraltro, quanto all'anatocismo, rilevava il primo giudice che il contratto di c/c era stato stipulato nel 2006, ossia dopo che la capitalizzazione trimestrale era del tutto legittima.

Nel merito, riteneva il tribunale che la banca avesse dato idonea prova documentale dei crediti azionati.

Quanto al mutuo di euro 300 mila, \_\_\_\_\_ non aveva contestato la stipula del contratto, ne il suo successivo rinnovo nel 2008, il che spiegava la diversa numerazione dei prestiti.

Del tutto sfornita di prova documentale era l'esistenza di un rapporto di collaborazione tra il \_\_\_\_\_ e la banca.

Né le prove orali dedotte dall'ingiunta avrebbero portato ad un esito diverso, poiché il fatto che il \_\_\_\_\_ avesse indirizzato molti suoi clienti presso il Credito di Romagna non era sufficiente a comprovare la sussistenza di uno stabile rapporto di collaborazione e tanto meno il diritto del \_\_\_\_\_ a ricevere una provvigione del 3% sui capitali affluiti.

**5.**

Avverso tale sentenza ha interposto appello la \_\_\_\_\_ in base a sette motivi.

La banca ha chiesto la reiezione del gravame.

Con ordinanza del 4 giugno 2019 l'appello è stato rimesso sul ruolo - onde procedere alla rinnovazione della precisazione delle conclusioni - a seguito della comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27 mag-



gio 2019, depositata dalla banca appellata, con la quale è stato comunicato che il precedente difensore dell'azienda di credito, avvocato Angelo Maria Carcano, era deceduto il 26 settembre 2017.

-----<>-----

6.

Il **primo motivo** di appello (intitolato "nullità dell'impugnata sentenza di primo grado per difetto assoluto di motivazione in ordine a tutte le questioni prospettate dagli odierni appellanti nella comparsa conclusionale del 24.9.2015 e nella successiva memoria di replica del 14.10.2015 - violazione degli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132 n° 4 cpc") contiene quattro censure.

Con la prima si duole che il tribunale non abbia preso in considerazione gli argomenti difensivi esposti nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica e non abbia motivato nel disattenderli.

Con la seconda deduce che il credito ingiunto, di euro 381.407,64, si fonda sul mutuo recante il n° 30/21/00058.

Tale credito sarebbe stato estinto col pagamento di euro 304.372,86 risultante dagli stessi documenti allegati dalla banca.

Solo in sede di memorie ex art. 183, sesto comma, cpc l'azienda di credito avrebbe fatto riferimento ad un nuovo mutuo contraddistinto dal n° 30/23/0006, peraltro senza nemmeno produrre gli estratti conto: donde l'insussistenza di ogni prova della pretesa creditoria.

Con la terza censura deduce che tutti gli atti della banca sarebbero nulli, in quanto dalle sit rese dal signor Federico nell'ambito del procedimento penale a carico degli amministratori del Credito di Romagna sarebbe emerso che i contratti erano stati sottoscritti fuori sede: attività illecita, sanzionata penalmente dall'art. 166 Tuf, che produrrebbe l'invalidità dei contratti.

Con la quarta l'appellante deduce di aver formulato nella stessa citazione in opposizione a decreto ingiuntivo la domanda di risarcimento danni e che a fondamento di essa aveva prodotto la ctp del professor Carmelo Calderone.

Tale produzione consisteva in una allegazione difensiva che non era stata contestata: con la conseguenza che i fatti in essa esposti dovevano ritenersi non contestati ai sensi dell'art. 115 cpc.



7.

Il motivo è infondato in tutti i suoi profili.

Il giudice non è tenuto a rispondere alle singole questioni poste negli scritti conclusivi, ma a motivare la decisione presa fornendo le spiegazioni del suo convincimento.

Il mancato esame delle questioni poste nella comparsa conclusionale e nelle memorie di replica - peraltro riproposte nel presente appello - non rende, dunque, nulla la decisione impugnata.

Dal documento n° 18 della banca ("*estratti del conto 30/01/01201 srl c/o Filiale di Rimini*") emerge che con valuta 24 ottobre 2006 la banca ha erogato un prestito di euro 300 mila alla odierna appellante, contraddistinto dal n° 30/21/00058.

Dallo stesso documento si evince che con valuta 2 febbraio 2008 è stato erogato un ulteriore prestito di euro 300 mila, contraddistinto dal n° 30/23/00006.

È dunque corretta e documentalmente provata la asserzione del tribunale secondo la quale il mutuo chirografario non era stato estinto dalla \_\_\_\_\_ ma, a seguito del rinnovo del finanziamento, al ~~prestito~~ venne assegnato un nuovo codice identificativo.

Non sussiste pertanto alcun mutamento della domanda iniziale da parte della banca.

La censura concernente la nullità dei contratti per essere stati sottoscritti fuori sede è incomprensibile, sia perché essa si riferisce ai contratti fatti stipulare dal \_\_\_\_\_ ai propri clienti onde farli confluire al Credito di Romagna, sia perché - in ogni modo - tale circostanza lascerebbe del tutto impregiudicata la validità dei rapporti bancari tra \_\_\_\_\_ e azienda appellata.

Quanto alla ctp del professor Calderone - anche a tacere della scarsa attinenza dei documenti ad essa allegati con l'oggetto del presente processo - osserva la Corte che il ctp trae le sue conclusioni su dati apodittici ed indimostrati, consistenti nell'esistenza di un rapporto di collaborazione tra il \_\_\_\_\_ ed il Credito di Romagna e nelle previsioni di un lucro cessante cagionato dalla perdita di potenziali (ed indeterminati) profitti di \_\_\_\_\_ oltre alla perdita della caparra confirmatoria che essa avrebbe subito per la mancata conclusione di un'operazione immobiliare (anch'essa insussistente, per le ragioni esposte ai successivi paragrafi).



8.

Col **secondo mezzo** - intitolato "*erroneità del giudizio di inutilizzabilità della documentazione prodotta dalla difesa degli oppositori in sede di precisazione delle conclusioni - violazione e falsa applicazione dell'art. 183, VI comma, n. 2 cpc*" - | deduce che la documentazione (dichiarata inammissibile dal primo giudice) consisteva nello stralcio delle sentenze penali n° 235 e n° 835/2011 del tribunale di Forlì e che essa si era formata ed era giunta nella disponibilità degli oppositori successivamente alla scadenza del termine istruttorio.

Inoltre, l'inammissibilità non poteva essere pronunciata d'ufficio, ma solo su eccezione di parte.

9.

Il motivo è infondato, sol che si consideri che le sentenze penali (qui riprodotte in parte) non apportano alcun ulteriore elemento utile ai fini della presente decisione, poiché esse riguardano vicende penali degli organi di amministrazione e di controllo del Credito di Romagna.

Non si vede come tali vicende possano avere un'influenza sulle pretese creditorie della banca verso la

10.

Col **terzo motivo** ("*erronea valutazione da parte del primo giudice in termini di non consentita mutatio libelli e/o domande nuove delle difese e precisazioni esposte dall'opponente odierna appellante nella memoria ex art. 183, VI comma, cpc*") | deduce che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - le allegazioni contenute nella memoria ex art. 183, sesto comma, n° 1 cpc non erano qualificabili né come domande nuove, né come eccezioni, ma come mere difese.

Con la **quarta censura** lamenta che il tribunale abbia escluso la sussistenza dell'anatocismo senza accertare in concreto la presenza nel contratto bancario della clausola di pari periodicità dell'addebito degli interessi, ma solo sulla constatazione di un dato temporale: ossia la conclusione del contratto dopo la delibera Cicr del 9 febbraio 2000.

Il rispetto della regola della pari periodicità era inoltre escluso dal fatto che sul conto corrente e sul mutuo vi erano solo addebiti a carico del cliente, non-





ché dalla previsione di un tasso debitorio di gran lunga superiore a quello creditorio.

**11.**

I motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili.

Con l'opposizione la ~~\_\_\_\_\_~~ ha contestato la natura simulata e l'invalidità ~~dei~~ rapporti bancari (peraltro del solo mutuo) ed ha formulato domanda risarcitoria solo in relazione alla segnalazione in Centrale rischi. Sono pertanto inammissibili le ulteriori domande ed eccezioni contenute nella prima memoria ex art. 183, sesto comma (pagina 11 e ss), con la quale la ~~\_\_\_\_\_~~ ha contestato per la prima volta (e senza alcun riferimento specifico e concreto a contratti in essere) la non corretta applicazione degli interessi passivi, anche anatocistici.

I mezzi in esame tentano, dunque, di rimettere in discussione un tema precluso sin dal primo grado di giudizio.

**12.**

Col **quinto mezzo** l'appellante lamenta *"il difetto di prova della pretesa monitoriamente azionata dalla banca opposta - appellata - erroneità degli assunti del primo giudice in ordine all'adeguatezza documentale dell'asserito credito di controparte - violazione degli artt. 2697, 1832 cc, 50 Tub e 115 cpc"*.

Il mezzo ricopia testualmente quanto già contenuto nelle precedenti pagine 8 e ss dell'appello e censura, ancora una volta, la statuizione del primo giudice secondo la quale il mutuo bancario era unico, ma con una doppia numerazione assegnata al rapporto, a seguito del rinnovo del prestito del 1° febbraio 2008.

Parimenti priva di prova era la dazione della somma mutuata e ingiustificata era la negazione dell'esistenza di un rapporto di collaborazione del ~~\_\_\_\_\_~~ con la banca ed il suo conseguente diritto a percepire le provvigioni.

**13.**

Il mezzo - fatta eccezione per la parte in cui ridiscute il tema della nuova numerazione del mutuo (tesi infondata per la ragioni già esposte in precedenza) - è inammissibile, in quanto si fonda su allegazioni mai prospettate in primo grado e, pertanto, del tutto nuove.

Firmato Da: VAROTTI LUCIANO Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7716b9584a181d7a - Firmato Da: IUPPO ANNA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 7c9ed6d8482a2184cf845702618dd0099  
Firmato Da: APONTE ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7e9c83bd575f361137a27300497e2645



**14.**

Col **sesto motivo** \_\_\_\_\_ amenta che il giudice, respingendo le sue istanze istruttorie, abbia leso il suo diritto alla prova, grazie alla quale avrebbe potuto dimostrare con testi che il mutuo era stato concesso quale anticipo sulle provvigioni da pagare.

**15.**

Il motivo è inammissibile, in quanto l'appello indica in modo del tutto generico le istanze istruttorie che, in ipotesi, sarebbero da accogliere. Si legge infatti nelle conclusioni rassegnate nell'appello che la \_\_\_\_\_ reitera

*"tutte le richieste spiegate in tutti gli scritti difensivi, chiedendo che l'Ill.mo giudice adito voglia, previa revoca dell'ordinanza di rigetto del 19 dicembre 2013, ammettere tutti i mezzi di prova formulati da parte opponente".*

Anche a prescindere dalla formulazione indeterminata delle istanze predette, il motivo non si confronta con l'assunto del primo giudice, secondo il quale le prove orali dedotte non avrebbero comunque potuto fornire la dimostrazione della tesi dell'opponente, in quanto la circostanza che il \_\_\_\_\_ avesse indirizzato molti suoi clienti alla banca non era comunque sufficiente a dimostrare l'esistenza di uno stabile rapporto di collaborazione.

**16.**

Con la **settima censura** l'appellante deduce che il primo giudice avrebbe erroneamente ritenuto legittima la segnalazione di \_\_\_\_\_ alla Centrale rischi della Banca d'Italia, sul presupposto che vi fosse una sofferenza alla data del 30 giugno 2010.

Per contro, il tribunale avrebbe confuso il concetto di "sofferenza" - intesa come valutazione negativa della situazione patrimoniale - con quello di "inadempimento".

Nel caso di specie non vi era alcuna sofferenza, non potendo tale situazione derivare dal mero ritardo nel pagamento di un debito.

**17.**

Il motivo è infondato per la evidente ed incontestabile ragione che la segnalazione in Centrale rischi venne effettuata da Credito di Romagna per il mancato rimbor-



so del mutuo e per la costante esposizione debitoria del c/c.

È pertanto innegabile che alla data della segnalazione alla Centrale rischi sussistesse una situazione di sofferenza del credito bancario, a seguito della negativa valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della \_\_\_\_\_ caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica.

Peraltro, contrariamente a quanto ribadito con l'appello, la banca non aveva alcun obbligo di preventiva comunicazione alla cliente della segnalazione in Centrale.

Sul punto giova poi aggiungere che del tutto indimprostrata è la sussistenza di un danno derivante da tale segnalazione.

#### 18.

L'appellante ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale per la revoca dell'ordinanza di questa Corte 4 giugno 2019, con la quale - come si è detto nella precedente parte narrativa di questa sentenza - a seguito del decesso dell'avvocato Angelo Maria Carcano (difensore della banca) avvenuto il 26 settembre 2017 (dopo la notificazione del presente appello) la causa è stata rimessa sul ruolo per l'udienza del 1° ottobre 2019, onde consentire alle parti (ed, in particolare, all'azienda di credito, che non era comparsa alla precedente udienza del 26 marzo 2019) di precisare le conclusioni.

L'istanza dell'appellante è tuttavia infondata, in quanto - nonostante la morte del procuratore determini l'interruzione *ipso iure* del giudizio - la banca durante il termine per il deposito delle conclusioni e delle repliche aveva provveduto a depositare atto di costituzione di nuovo difensore in data 27 maggio 2019. Pertanto, l'unico adempimento necessario, onde garantire l'integrità del contraddittorio, era la rinnovazione della precisazione delle conclusioni, cui si è proceduto con l'ordinanza 4 giugno 2019.

#### 19.

Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore della controparte.

Per la liquidazione di esse - fatta in base al valore della lite (euro 381 mila) ed al dm n° 55 del 2014 - si rimanda al dispositivo che segue.



Va inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della

**p. q. m.**

la Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

**I.** rigetta l'appello proposto da \_\_\_\_\_ avverso la sentenza n° 182 del 16 febbraio 2016 emessa dal tribunale di Forlì;

**II.** condanna la \_\_\_\_\_ a rifondere al Credito di Romagna spa le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 20.000,00, oltre al rimborso forfetario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta;

**III.** dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico della

Così deciso in Bologna il 7 aprile 2020, nella camera di consiglio della terza sezione.

**Il presidente  
Roberto Aponte**

Varotti est.

